SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3173

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MINARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2004

Iniziative in materia di disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Lo sviluppo economico del nostro Paese e la conseguente riorganizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa hanno determinato un aumento del tempo libero tale da offrire maggiori possibilità ad una pratica dell'attività motoria, ricreativa e sportiva.

In questo contesto il ballo e la danza hanno avuto una fase di grande espansione, in quanto interessano ogni ceto sociale, si praticano ad ogni età, incidono profondamente sia sulla struttura psicofisica dell'individuo, sia sul tessuto politico-sociale del nostro territorio, dato il loro considerevole potere aggregante.

Il legislatore non può quindi esimersi dal promuovere, disciplinare e controllare un'attività di così elevata rilevanza nell'interesse del singolo e per la crescita della comunità civile. La rilevanza risulta evidente dallo «spessore» dell'attività del ballo, che nel nostro Paese viene praticata da circa sei milioni di persone adulte, occupa duemila maestri qualificati, cioè che hanno superato l'esame delle commissioni degli organismi professionali di categoria, ed altrettanti insegnanti non qualificati, dei quali il 30 per cento lavora nel settore del ballo a tempo pieno e gestisce scuole, associazioni, circoli; ma fra maestri, personale per la gestione dei locali pubblici, orchestrali, gli addetti sono oltre sessantamila, di cui almeno un terzo a tempo pieno.

È da considerare che la carenza di una specifica normativa ha determinato e continua a determinare, in misura sempre crescente, una notevole evasione fiscale, anche verso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), determinata da pseudoistruttori non iscritti all'albo professionale di categoria e dalla difficile individuazione, da parte degli ispettori preposti, degli infortuni verificatisi durante le competizioni, dovuti a mancanza di adeguata educazione fisica, nonché degli incidenti e persino degli incendi nei locali aperti al pubblico, spesso non conformi alle norme di pubblica sicurezza.

Per quanto esposto risulta urgente e necessario un intervento legislativo per regolarne gli aspetti professionali, con una specifica disciplina della professione del maestro di ballo che tuteli i cittadini, nell'interesse della collettività e per la salvaguardia degli interessi dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio dell'attività professionale del maestro di ballo.

2. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti leggi ad organismi operanti in ambito regionale, la competenza relativa all'attuazione della presente legge spetta al Ministero delle attività produttive.

3. Il Ministro delle attività produttive attribuisce i compiti ispettivi a personale di qualifica dirigenziale.

4. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza volte ad evitare l'esercizio abusivo della professione di maestro di ballo e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 2.

1. È maestro di ballo chi svolge come professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività, ovvero una sola di esse:

a) insegnamento delle tecniche del ballo a singoli o a gruppi di persone, sia a scopo ricreativo, sia per la preparazione a competizioni, manifestazioni spettacoli teatrali con finalità analoghe, ivi comprese le attività complementari previste nei corsi della scuola dell'obbligo;

b) organizzazione e conduzione di competizioni, manifestazioni, spettacoli di ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) consulenza professionale alla progettazione, realizzazione, manutenzione conduzione e controllo di locali destinati allo svolgimento delle attività connesse al ballo.

Art. 3.

1. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività, di cui all'articolo 2, in qualsiasi luogo e sotto il patrocinio di qualsiasi ente, ivi comprese le palestre comunaIi, i centri per la terza età, i circoli affiliati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i palazzetti dello sport, e comunque laddove possano essere necessarie, sia a livello preventivo, sia durante l'attività, verifiche e prescrizioni per la salvaguardia della salute dei partecipanti, per la sicurezza dei presenti nonché per il rispetto delle norme locali sulla sanità pubblica e delle leggi di pubblica sicurezza, è riservato ai maestri di ballo abilitati alla libera professione e iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

1. La licenza di abilitazione professionale a svolgere l'attività di maestro di ballo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, comporta il pagamento delle tasse di concessione nella misura prevista dalla legislazione vigente.

2. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di maestro di ballo è data comunicazione, a cura della citata autorità competente, agli organi preposti alla vigilanza sulle attività professionali, mediante l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.

3. La licenza di cui al comma 1 ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione di una domanda corredata:

a) da un certificato dell'Azienda sanitaria locale (ASL) attestante l'idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda;

b) dall'attestazione di frequenza a corsi di aggiornamento professionale curati da organismi professionali di categoria.

Art. 5.

1. La licenza di cui all'articolo 4 consente l'iscrizione all'albo degli abilitati all'esercizio dell'attività professionale del maestro di ballo, di seguito denominato «albo», che viene approvato ed aggiornato a cura dell'autorità competente. L'esercizio della professione del maestro di ballo è subordinato all'iscrizione all'albo.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intraprenda o svolga l'attività di maestro di ballo senza licenza di abilitazione professionale è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma da 2.500 a 5.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 2.500 euro a chiunque svolga attività di maestro di ballo successivamente alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di recidiva.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili a decorrere dal dodicesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

€ 0,50